



## CERTIFICATO DI ADESIONE ALLA POLIZZA 341/53/902074 **SERVIZIO VIGILO4YOU**

Premesso che Vigilanza Group è un Istituto di Vigilanza che opera sull'intero territorio nazionale ed eroga servizi di vigilanza quali televigilanza, telesorveglianza, vigilanza di zona, vigilanza fissa e pronto intervento

tra la Spettabile Vigilanza Group in seguito denominata CONTRAENTE, e la Spettabile VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. in seguito denominata IMPRESA, si stipula la presente POLIZZA CONVENZIONE (in seguito denominata CONVENZIONE) che ha per oggetto l'assicurazione degli immobili siti sul territorio della Repubblica Italiana per i quali i clienti del CONTRAENTE hanno attivato con lo stesso un servizio di pronto intervento d'allarme denominato VIGILO4YOU. La copertura assicurativa è proposta in abbinamento e il cliente ha la possibilità di acquistare il servizio non assicurativo separatamente dalla copertura assicurativa ai sensi dell'art. 120 quinquies del D. Lgs. 209/2005 in tema di vendita abbinata.

L'adesione alla CONVENZIONE è ratificata esclusivamente dalla sottoscrizione del *Contratto di Servizio* in cui risulta l'acquisto in abbinamento della copertura assicurativa i cui termini sono riportati nel presente *Certificato Di Adesione*, e dal pagamento del premio ivi riportato .

**La Convenzione Vigilanza Group relativa al servizio Vigilo4you è appoggiata alla seguente Agenzia Vittoria Assicurazioni:**

**Ag. 341 Brescia Dalmazia, via Dalmazia 17/d 25126 BRESCIA**

### ***Nota Informativa e Condizioni Generali di Assicurazione***

#### **Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)**

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP (ora IVASS)**

**Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.**

#### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI**

##### **1) Informazioni Generali**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni  
Sede e Direzione: Italia, 20149 milano, Via Ignazio Gardella nr.2  
Telefono +39 02 48 21 91 - fax +39 02 48 20 36 93  
Sito web: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)

Posta elettronica: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it) – (nr. verde 800.016611)

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.I n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984  
Codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di milano 01329510158

R.E.A. n. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014

Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

##### **2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa\***

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 665.234.124; il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a 458.368.554 euro.



L'indice di solvibilità (Solvency II ratio) della Compagnia è 218,60%.

Esso rappresenta il rapporto tra l'ammontare degli elementi di capitale disponibili (Fondi propri ammissibili) e il requisito di capitale (Scr) calcolato secondo il nuovo regime Solvency II.

I dati di cui sopra sono relativi alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.

Si rimanda al sito internet della Società [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) per l'aggiornamento annuale dei dati sopra riportati.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di 365 giorni a decorrere dalla ore 24 del giorno di acquisto del primo servizio di pronto intervento allarme relativo al pacchetto vigilo4you fornito dalla società VIGILANZA GROUP o da successivo riacquisto da parte del cliente in maniera separata e cesserà senza tacito rinnovo.

### “Avvertenza”

**L'assicurazione decorre dalle ore 24 della data di acquisto o del primo servizio di pronto intervento del pacchetto vigilo4you erogato dalla CONTRAENTE o dall'acquisto della sola copertura assicurativa dopo il primo anno come previsto dal contratto di vigilanza a consumo Vigilo4you.**

**La copertura assicurativa avrà comunque termine allo scadere dell'annualità.**

### 3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto qui descritto protegge ciascun immobile assicurato fino al limite di Euro 3000,00 a primo rischio assoluto per ogni anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati da guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali per i quali è stato acquistato un servizio di pronto intervento del pacchetto Vigilo4you ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (escluso, in ogni caso, il contenuto) nonché cancelli e recinzioni.

La garanzia è prestata nella forma di assicurazione a “Primo Rischio Assoluto”:

La presente copertura, in caso di presenza di analoghe coperture sottoscritte precedentemente dall'Assicurato, e già operanti al momento dell'attivazione della presente copertura, sarà prestata ad integrazione di quella in corso (la presente copertura opererà a 2° rischio rispetto alla copertura in corso e non andrà a coprire l'eventuale scoperto o franchigia previsti dalla copertura in corso che va ad integrare) ed interverrà laddove il limite di indennizzo della copertura già in corso si rivelasse insufficiente.

La presente copertura in caso di mancanza di analoghe coperture sottoscritte dai Clienti di Vigilanza Group che hanno acquistato il pacchetto Vigilo4you interverrà direttamente sul danno occorso fin dal primo Euro e fino ad eventuale esaurimento del relativo limite di indennizzo.

L'Assicurazione è operante solo se il cliente ha richiesto preventivamente il servizio di pronto intervento tramite la app di VIGILO4YOU.

Fermo il suddetto limite di indennizzo per anno assicurativo, in caso di sinistro liquidabile a termini della presente polizza o da analoga copertura sottoscritta dall'Assicurato con altra polizza, l'impresa risarcirà il costo dell'intervento utilizzato legato al prodotto VIGILO4YOU come da documentazione fornita da VIGILANZA GROUP.

### “Avvertenza”

**Come sopra descritto la forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l'assicuratore si impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del limite di indennizzo assicurato.**

**Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.**

Per conoscere il dettaglio delle singole garanzie consultare l' art. 2.8, delle Condizioni Generali di Assicurazione .

### “Avvertenza”

**Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.**



In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio agli art. 11-12-13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda a quanto previsto all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione e alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

**“Avvertenza”**

**Il contratto non prevede la presenza di franchigie e di scoperti .**

**Il contratto prevede la presenza di massimali e limiti di indennizzo**

**Si rimanda per gli aspetti di dettaglio agli artt. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione .**

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

**Massimale e somma assicurata:** è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Esempio a1) in caso di presenza di analoga copertura

Massimale e somma assicurata con la presente polizza (danni ai fissi ed infissi) € 3.000,00.

Limite di indennizzo con analoga copertura per danni fissi ed infissi: € 3.000,00

Importo del sinistro: € 5.000,00

Indennizzo: € 3.000,00

Esempio a2) in caso di presenza di analoga copertura

Massimale e somma assicurata con la presente polizza (danni fissi ed infissi): € 3.000,00

Limite di indennizzo con analoga copertura (danni fissi ed infissi): € 2.000,00

Importo del sinistro: € 5.500,00

I

Indennizzo: € 3.000,00

Esempio b1) in caso di assenza di analoga copertura

Massimale e somma assicurata (danni fissi ed infissi): € 3.000,00

Importo del sinistro: € 5.000,00

Indennizzo: € 3.000,00

Esempio b2) in caso di assenza di analoga copertura

Massimale e somma assicurata (danni fissi ed infissi): € 3.000,00

Importo sinistro: € 1.500,00

Indennizzo: € 1.500,00

#### **4) Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

**“Avvertenza”**

**Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.**

**Si rimanda all'articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.**

**“Avvertenza”**

**Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.**

#### **5) Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l'Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla



scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima.

In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni diverse, l’impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.

Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto), ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.

Rimandiamo ai sopra citati articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio e all’ art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## Esempio

Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha installato un impianto di videosorveglianza.

oppure

Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha rimosso l’impianto antifurto.

## **“Avvertenza”**

**Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di aggravamento e diminuzione del rischio.**

## **6) Premi**

Il premio è sempre determinato per periodo di assicurazione di 365 giorni ed è interamente dovuto.

## **“Avvertenza”**

**Il versamento del premio è effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.**

**E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante:**

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

## **7) Rivalse**

## **“Avvertenza”**

**Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.**

## **8) Diritto di recesso**

## **“Avvertenza”**

**Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del Contraente sia in favore dell’Impresa.**

## **9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa.

## **10) Legge Applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.



## 11) Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

### Tassazione del Premio

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

### Detrazione Fiscale

La presente Sezione non dà diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE, RECLAMI E CONTROVERSIE RELATIVE AL CONTRATTO**

## 12) Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

### “Avvertenza”

**In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall'art.16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

**Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito.**

## 13) Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (e-mail [servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it](mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it) - fax. 0240938413.).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà

rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura fln-nET.

In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'Impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

non rientrano nella competenza dell'IVASS:

a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'Impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;

b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;

c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B.Martini 3 - 00198 Roma;

d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. lgs. 5



dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

## **14) Arbitrato**

### **"Avvertenza"**

**Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.**

**Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.**

**In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.**

**In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.**

## **15) Mediazione**

Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati. Si rimanda per dettagli all'articolo 9 "Foro competente e mediazione obbligatoria"

### **"Avvertenza"**

**Eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, vanno indirizzate per iscritto a:**

Vittoria Assicurazioni S.p.a. - Assistenza Clienti  
Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano  
(n. verde 800.016611 –  
e-mail: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it))

**Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

*L'Amministratore Delegato  
Cesare Caldarelli*



## GLOSSARIO

Nel testo i termini definiti sono riportati in *corsivo*

### *Assicurato*

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e cioè il cliente dell'Istituto Vigilanza Group che ha acquistato il servizio "vigilo4you".

### *Contraente*

il soggetto che stipula il contratto con Vigilanza Group legato al servizio "vigilo4you".

### *Beni Assicurati*

I fabbricati soggetti al contratto di vigilanza a consumo vigilo4you siti nella Repubblica Italiana.

### *Furto*

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

### *Rapina*

sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona dell'Assicurato, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone.

### *Impresa*

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

### *Vigilo4you*

Servizio di pronto intervento allarme sul sito [www.vigilo4you.it](http://www.vigilo4you.it) in forma unitaria a canone zero.

### *Indennizzo*

la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

### *Contratto di vigilanza a consumo vigilo4you*

Il contratto sottoscritto tra l'Assicurato e il Contraente, per il servizio di pronto intervento allarme del pacchetto vigilo4you.

### *Primo rischio assoluto*

forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, per anno assicurativo, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale).

### *Valore a nuovo*

In caso di sinistro si procederà all'attribuzione del valore delle cose assicurate secondo i seguenti criteri:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo delle cose

danneggiate e/o distrutte con altre nuove o uguali o, in mancanza, equivalenti per uso e qualità;

- 2) si stima il valore ricavabile delle sole cose danneggiate.

La determinazione del danno si otterrà deducendo dalla stima di cui al punto 1) l'importo della stima di cui al punto 2), ferma restando la somma massima assicurata con il presente contratto.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Art.1 Clausola di raccordo

La presente polizza si intende emessa in applicazione alla polizza convenzione n. 341/53/902074, le cui definizioni e condizioni normative tutte si intendono qui richiamate ed operanti, integrate e/o modificate dai seguenti articoli.

### Art. 2 - Forma delle comunicazioni

**Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (P.E.C.) fax od altro mezzo equivalente con data certa alla società Vigilanza Group o all'Impresa tramite L'Agenzia cui è assegnato il contratto.**

### Art. 3 - Decorrenza e durata dell'assicurazione

L'assicurazione decorre dalle ore 24 della data di effetto del **contratto di vigilanza a consumo vigilo4you** fra l'Assicurato e la società Vigilanza Group, con durata 365 giorni senza tacito rinnovo salvo richiesta da parte dell'assicurato di successiva proroga della copertura per un periodo di 12 mesi da effettuare direttamente nell'area riservata del portale clienti del sito [www.vigilo4you.it](http://www.vigilo4you.it) e versamento del relativo premio.

### Art. 4- Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge.

Il premio è sempre determinato per periodo di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto. Fermo restando quanto indicato nel precedente punto, il mancato pagamento del premio determina la sospensione del contratto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. **La sottoscrizione del Contratto di Servizio in cui risulta l'acquisto in abbinamento della presente copertura assicurativa, indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future, impegna il Contraente a mantenere in vita la polizza stessa per tutta la durata pattuita.**



## Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione

**Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

## Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro

**In caso di sinistro l'Assicurato deve:**

**a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le relative spese, sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;**

**b) darne avviso a Vigilanza Group, oppure all'Impresa, tramite L'Agenzia cui è assegnato il contratto, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.**

**c) in caso di evento furto o rapina, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa tramite L'Agenzia cui è assegnato il contratto;**

**d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**

**e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.**

## Art. 7 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.

## Art. 8 - Riduzione somma assicurata a seguito di sinistro

**In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile.**

## Art. 9 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano. In tal caso l'Impresa trattiene la frazione di

premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

## Art. 10 - Foro competente e mediazione obbligatoria

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs. n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on-line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

a. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: [mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it](mailto:mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it)

b. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.





## **Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, fino al limite di **Euro 3.000,00** a primo rischio assoluto per ogni anno assicurativo a Vigilanza Group, i danni materiali e diretti causati da guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali per i quali è stato acquistato un servizio di pronto intervento del pacchetto Vigilo4you ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (escluso, **in ogni caso**, il contenuto) nonché cancelli e recinzioni.

Ai fini dell'indennizzo:

- a) **l'Assicurazione è operante solo se il cliente ha richiesto il servizio di pronto intervento tramite la app di VIGILO4YOU.**
- b) in caso di presenza di analoga copertura sottoscritta dall'Assicurato con altra polizza, che risulti già operante al momento del sinistro, la garanzia si intende prestata ad integrazione della stessa, ed interverrà solo nel caso in cui il limite di risarcimento previsto per la predetta copertura si rivelasse insufficiente a coprire la totalità del danno, restando a carico dell'Assicurato eventuali franchigie e/o scoperti.
- c) in caso di assenza di analoga copertura sottoscritta dall'Assicurato la garanzia si intende prestata direttamente sul danno occorso fino ad eventuale esaurimento del suddetto limite di indennizzo

Fermo il suddetto limite di indennizzo per anno assicurativo, in caso di sinistro liquidabile a termini della presente polizza o da analoga copertura sottoscritta dall'Assicurato con altra polizza, l'impresa risarcirà il costo dell'intervento utilizzato legato al prodotto VIGILO4YOU come da documentazione fornita da VIGILANZA GROUP

## **Esclusioni**

**Sono esclusi i danni:**

- a) **determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;**
- b) **determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;**
- c) **causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- d) **verificatisi in occasione di incendio, fulmine,**

**esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;**

## **Art. 13 - Forma di assicurazione**

Le garanzie sono prestate nella forma a "primo rischio assoluto".

## **Art. 14 - Determinazione del danno**

Relativamente alla garanzia **Guasti ai locali ed agli infissi** in caso di sinistro si procederà alla liquidazione del danno in base al "Valore a nuovo".

## **Art. 15 - Durata della polizza**

Ai sensi dell'art.1899 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, la polizza è di durata pari a 365 giorno senza tacito rinnovo salvo esplicita richiesta da parte dell'assicurato di proroga della stessa per ulteriori 12 mesi da effettuare nella propria area riservata del portale clienti del sito [www.vigilo4you.it](http://www.vigilo4you.it) con il pagamento del relativo premio.

## **Art. 16 Recesso per sinistro ed anticipata risoluzione**

Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, l'Impresa e/o il Contraente hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del *sinistro* o qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

Trascorso il termine di preavviso del recesso, l'Impresa mette a disposizione del *Contraente* il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il *Contraente* è esonerato dal corrispondere il premio e l'assicurazione cessa alla data di tale scadenza.

Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto verrà dall'Impresa messo a disposizione del *Contraente*.

Nei casi di anticipata risoluzione della polizza per alienazione dell'azienda, o variazione nella persona del *Contraente*, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte è dovuto all'Impresa il premio relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento della comunicazione del *Contraente* relativa alla circostanza che ha dato motivo alla risoluzione.